

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

*Dott. Sergio Massa*  
massasergio@iol.it

*Dott. Elena Melandri*  
emelandri@iol.it

*Dott. Paola Bebelli*  
paolabelli@libero.it

*Dott. Pierpaolo Arzarello*  
parzarello@iol.it

*Dott. Monica Cesari*  
monica.stu.dot.com@iol.it

*Rag. Elisabetta Colombarini*  
elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 17 dicembre 2022

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

Un aggiornamento sulle prossime scadenze e sulle principali novità del periodo.

## Acconto IVA scadenza 27.12.2022

Entro il 27 dicembre 2022 i contribuenti Iva sia mensili che trimestrali sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2022. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando uno dei seguenti codici tributo:

<b>6013</b>	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
<b>6035</b>	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

<b>storico</b>	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
<b>analitico</b>	liquidazione straordinaria al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
<b>previsionale</b>	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

### Casi di esclusione

Ci sono diversi casi di esclusione dal versamento degli acconti. I principali sono:

- soggetti con debito Iva di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che non dispongono di uno dei due dati, "storico" o "previsionale" su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:
  - soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2022;
  - soggetti cessati prima del 30 novembre 2022 (mensili) o del 30 settembre 2022 (trimestrali);
  - soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti per i quali, col metodo analitico, dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2022 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014;
- soggetti che adottano il regime dei minimi di cui all'articolo 27 c. 1 e 2 DL 98/2011;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito;
- i produttori agricoli esonerati (art. 34 c. 6 DPR 633/1972) ed i soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991.

## IVA : Attenzione alle fatture d'acquisto a cavallo dell'anno

Ogni anno lo ricordiamo perché questa è una bella trappola.

L'Agenzia delle entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si verificano i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura d'acquisto.

Quindi è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto che il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto.

Tuttavia durante l'anno il diritto alla detrazione dell'Iva acquisti spetta per le fatture d'acquisto **ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Il che significa che quanto fatto nel corso del 2022 non può essere fatto per le fatture di dicembre 2022 (o del quarto trimestre 2022) che saranno ricevute tramite SdI nel mese di gennaio 2023. Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Casi	Trattamento Iva	Anno di detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2022	Devono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2022	2022
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2023 (datate dicembre 2022) e registrate nel mese di gennaio 2023	Devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2023 o successive	2023
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2022 non registrate a dicembre 2022	Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2022 da presentare entro il 30 aprile 2023	2022
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2022 e registrate dopo il 30 aprile 2023	Possono essere detratte nel 2022 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2022	2022

Qualora il Sistema di Interscambio - Sdl - non riesca a recapitare la fattura al destinatario, essa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente. Il Sdl comunicherà, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

È pertanto consigliabile contattare i fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2022 vengano inviate al Sistema di Interscambio entro il 29 dicembre 2022, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell'operazione.

#### Dichiarazioni doganali e prospetto di riepilogo per poter detrarre l'Iva all'importazione

Dopo numerosi rinvii, il 30 novembre ultimo scorso ha preso avvio la digitalizzazione delle Dichiarazioni doganali di importazione, con abbandono del Dau.

Le bollette doganali, e quindi anche le Dichiarazioni doganali di importazione, vanno soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto: per esercitare il diritto alla detrazione occorre che sia verificata, oltre all'esigibilità dell'imposta, la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro Iva acquisti. Non è invece possibile secondo l'agenzia delle Entrate utilizzare ai fini della detrazione Iva il Documento di cortesia emesso dagli spedizionieri.

Con l'entrata in vigore della riforma è diventato quindi fondamentale disporre del **prospetto di riepilogo contabile** che, in linea teorica, è scaricabile attraverso i servizi telematici delle Dogane.

Purtroppo allo stato attuale questo può avvenire esclusivamente avendo il numero di riferimento della **dichiarazione doganale (MRN)** oppure con riferimento all'ufficio doganale di importazione. Tuttavia è possibile effettuare l'estrazione solo in relazione alle operazioni effettuate in un arco temporale massimo di tre giorni.

Questa situazione rende difficile alle imprese disporre del prospetto, se non richiedendolo direttamente all'importatore dichiarante.

#### Gli esportatori abituali: i controlli di fine anno

Alla fine dell'anno i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l'estero in regime di non imponibilità IVA possono verificare l'avvenuta acquisizione dello status di **esportatore abituale**. Il plafond maturato potrà essere utilizzato nel 2023 per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, nonché di importare beni, senza pagamento dell'IVA (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/72).

Sono esportatori abituali coloro che, nell'anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti nel caso di plafond mobile) hanno registrato un ammontare di **corrispettivi** derivanti da cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, **superiore al 10%** del volume d'affari.

Il volume d'affari non comprende le cessioni di beni ammortizzabili né i passaggi interni di beni e servizi fra attività separate.

Ricordiamo che l'utilizzo del plafond si verifica nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA.

#### La Dichiarazione d'intento

La dichiarazione di intento può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) ed attesta la volontà dell'esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'Iva.

Il modello DI - Dichiarazione d'intento - è composto dal frontespizio e dal quadro A. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni). Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è indirizzata la dichiarazione.

**Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento** all'Agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione (cioè prima di consegnare la merce o effettuare il servizio). Tale verifica può avvenire nel proprio cassetto fiscale ovvero tramite la funzione di verifica messa a disposizione al link <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>.

## **Casi particolari**

E' stato chiarito che se l'esportatore intende rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l'applicazione dell'Iva rappresenta una facoltà e non un obbligo.

Le variazioni in aumento del plafond devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento. Qui attenzione al tranello: la nuova dichiarazione non deve essere barrata come "integrativa" perché ciò annullerebbe la precedente dichiarazione e senza sommare i due plafond.

Le variazioni in diminuzione del plafond già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie: se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, il fornitore deve emettere fatture con addebito di Iva.

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell'emissione della fattura del fornitore.

In tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all'Agenzia delle entrate e di plafond capienti, il fornitore non ha l'obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se il cliente manifesta l'intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici, tuttavia la lettera di intento mantiene comunque intatta la sua validità.

## **Operatori abituali con l'estero - Codice meccanografico da convalidare entro il 31.12.2022**

Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve ad **identificare gli operatori abituali con l'estero**.

La Circolare 6/05/2004 n.3576/C ha introdotto l'onere, per le imprese già in possesso del numero meccanografico, di **confermare annualmente la propria posizione di operatore con l'estero**, aggiornando i dati dichiarati.

Il Codice deve essere **convalidato ogni anno, entro il 31 dicembre** dell'anno successivo a quello del rilascio o della precedente convalida. L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero.

## **Ritenuta ridotta agenti, intermediari, ecc.**

Nei rapporti di agenzia la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50%** delle provvigioni corrisposte all'agente (di fatto il 50% del 23%, cioè l'11,5%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte: nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%).

Ricordiamo che l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nel 2023, deve inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A/R ovvero PEC **entro il 31 dicembre 2022**, salvo che non l'abbia già inviata in precedenza (ad es. l'anno scorso): in tal caso la vecchia dichiarazione è ancora valida fino a revoca.

## **Omaggi di fine anno**

Non ci sono sostanziali novità. Riepiloghiamo le casistiche più frequenti.

### **Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa**

E' possibile per le cessioni gratuite a titolo di omaggi di beni prodotti o commerciati dall'impresa emettere autofattura. Le cessioni gratuite di beni e servizi a titolo di omaggi rientrano nelle fattispecie per cui è facoltativa la rivalsa dell'IVA, infatti anziché emettere fattura verso il beneficiario è possibile autofatturare l'operazione.

Pertanto, nel caso di assenza di rivalsa dell'Iva, anziché emettere una normale fattura, il cedente può optare per l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di **"autofattura per omaggi"**. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita, essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta e nella fattura elettronica che sarà trasmessa al sistema di interscambio deve essere indicato il **codice TD01**.

Nell'ipotesi di autofattura per omaggi, ma anche per quelle di autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente". Si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi l'Iva, va annotata solo nel registro IVA vendite. Vediamo in sintesi le ipotesi più frequenti.

## Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

Questa è l'ipotesi più frequente. I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza se superiori a 50 euro, con un limite di deducibilità pari all'1,5% dei ricavi fino a 10 ml/euro, 0,6% da 10 a 50 ml/euro, 0,4% oltre.

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che **non è ammessa la detrazione dell'Iva** relativa alle spese di rappresentanza, **tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro**.

## Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce *"spese per prestazioni di lavoro dipendente"* e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'Iva per tali beni è **indetraibile** e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi quali ad es. i buoni benzina) concesse ai singoli dipendenti costituiscono **reddito di lavoro dipendente** per questi ultimi **se di importo superiore a 258,23 euro, limite portato per il 2022 ad €3.000**, nello stesso periodo d'imposta. Se di importo complessivo inferiore sono esenti da tassazione.

## Tasso legale d'interesse al 5%

A partire dal **1° gennaio 2023** il tasso di interesse legale passa **dall'1,25% al 5%**. Ecco le variazioni intervenute negli ultimi anni, utili in caso di ravvedimenti operosi:

- nel 2022 era pari al 1,25%
- nel 2021 era pari allo 0,01%
- nel 2020 era pari allo 0,05%
- nel 2019 era pari allo 0,8%
- nel 2018 era pari allo 0,3%
- nel 2017 era pari allo 0,1%

## Cosa può accertare il Fisco, trascorso il prossimo 31/12 ?

Per finire parliamo di cose che in un certo modo ci danno un senso di serenità.

A partire dall'anno 2016 il Fisco in generale gode di un anno in più per effettuare accertamenti: 5 anni dall'anno di presentazione della dichiarazione; pertanto **l'anno 2016 scadrà il 31.12.2022**, e così via di anno in anno.

In caso di dichiarazione integrativa i termini di decadenza per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo limitatamente agli elementi oggetto della rettifica.

Tutti questi termini sono ridotti di un anno, a titolo di premio, per coloro i quali hanno un voto ISA eccellente.

\* \* \* \* \*

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito **www.studio-dott-comm.it**.



Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti e **TANTI AUGURI di BUON NATALE e DI**